GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Tenore della siposizione che approva gli scambi di note Schengen/Dublino 3

Titolo di uno scambio di note dell’acquis Schengen/Dublino 3

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato 3

Titolo abbreviato 4

Titolo ufficiale abbreviato 5

Approvazione di uno scambio di note 5

Approvazione di più scambi di note 6

Indicazione della fonte 6

Indice 7

© 2023 Cancelleria federale

1 Tenore della siposizione che approva gli scambi di note Schengen/Dublino

1.1 Titolo di uno scambio di note dell'acquis Schengen/Dublino

1.1.1 Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato

380 Per quanto attiene alla struttura degli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac occorre rifarsi ai relativi modelli pubblicati nel manuale dell'UFG.

Per la formulazione del *titolo* degli scambi di note che devono essere pubblicati nella RU occorre attenersi ai principi illustrati qui di seguito.
Con l'entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona, è venuta meno la distinzione tra *Comunità europea* e *Unione europea*; a partire da tale data si parla infatti unicamente di *Unione europea*. La distinzione permane tuttavia valida per gli atti e gli scambi di note adottati o conclusi prima del 1° dicembre 2009.

Lo sviluppo dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac va in linea di principio citato riproducendo il titolo ufficiale completo, senza tuttavia menzionare l'organo che ha emanato l'atto normativo e la data di adozione dello stesso.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2010/555/UE del Consiglio, del 4 novembre 2010, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 25 agosto 2010 **tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/555/UE che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi** **(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

383 Se l'atto normativo dell'UE da recepire modifica un atto dell'UE già recepito, tale circostanza deve risultare dal titolo dello scambio di note. In linea di principio, occorre in tal caso indicare il numero dell'atto dell'UE modificato.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

➔ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 16 maggio 2011

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 493/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

➔ RU *2011* 2341

384 Se l'atto dell'UE modificato dispone di un titolo breve, si può tuttavia omettere l'indicazione del suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 29 maggio 2011

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 955/2011 che modifica il codice frontiere Schengen

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

1.1.2 Titolo abbreviato

381 Se il titolo completo di uno sviluppo dell'acquis è di lunghezza e complessità tali da pregiudicare la leggibilità dello scambio di note e da renderne difficoltosa la citazione in altri atti normativi del diritto interno, d'intesa con l'UFG e la CaF si conia un titolo breve. Il titolo deve tuttavia permettere di identificare con sufficiente precisione lo scambio di note in questione, così da evitare rischi di confusione con scambi di note simili. Per questa ragione è necessario precisare in ogni caso la tipologia dell'atto, il suo numero e il suo contenuto essenziale.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi

➔ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 24 ottobre 2008

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

➔ RU *2010* 2075

1.1.3 Titolo ufficiale abbreviato

382 Se l'atto normativo dell'UE dispone di un titolo breve ufficiale (vale a dire espressamente menzionato nel titolo dell'atto), si può utilizzare tale titolo conformemente alle regole di cui al n. marg. 134. In tal caso, alla fine del titolo dello scambio di note occorre indicare tra parentesi il tipo di atto e il suo numero.

Esempio:

Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

➔ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60

Titolo dello scambio di note:

Scambio di note del 21 agosto 2008

tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008)

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

➔ RU *2010* 2073

1.2 Approvazione di uno scambio di note

387 La disposizione che sancisce l'approvazione di *un unico* scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento di atti normativi dell'UE che sviluppano l'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac deve riprodurre il titolo esatto dello scambio di note (cfr. n. marg. 213). È

© 2023 Cancelleria federale

formulata conformemente al modello seguente:

> **Art. 1**
>
> [1] Lo scambio di note del 1° aprile 2099[1] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del secondo codice frontiere Schengen (regolamento [UE] n. 562/2099) è approvato.
>
> [2] Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004[2] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
>
> [1] RS …; RU **2099** …
> [2] RS **0.362.31**

1.3 Approvazione di più scambi di note

388 La disposizione che sancisce l'approvazione di *più* scambi di note è formulata conformemente all'esempio seguente:

> **Art. 1**
>
> [1] Sono approvati:
>
> a. lo scambio di note del 21 agosto 2008[3] tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento VIS (regolamento [CE] n. 767/2008);
>
> b. lo scambio di note del 24 ottobre 2008[4] tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol.
>
> [2] Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004[5] tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
>
> [3] RS **0.362.380.030**; RU **2010** 2073
> [4] RS **0.362.380.031**; RU **2010** 2075
> [5] RS **0.362.31**

➔ *RU *2010* 2063

1.4 Indicazione della fonte

389 La nota prevista nell'articolo 1 capoverso 1 del decreto federale indica il riferimento alla RS e alla RU dello scambio di note. Il riferimento alla GU dell'atto dell'UE recepito non viene per contro riportato nel decreto; è indicato (in un'apposita nota a piè di pagina) soltanto al momento della pubblicazione dello scambio di note (cfr. ad es. RU *2009* 4589, nota 4).

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 3 -

380 3
381 4
382 5
383 3
384 3
387 5
388 6
389 6

- A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e di Dublino 3, 4, 5, 6

© 2023 Cancelleria federale